

PENALE E FISCO

NO PROFIT

Terzo settore: luci e ombre della riforma

Il nuovo decreto legislativo sdoppia il mondo non lucrativo e suscita dubbi sull'interpretazione delle norme e sull'efficacia delle agevolazioni fiscali

DI LAURA BELLICINI

La prima e principale critica, al pur pregevole compito assunto dal legislatore nell'emanazione, con il D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, del Codice del terzo settore (Cts), è la creazione di un ulteriore sdoppiamento del già sufficientemente complesso mondo non profit, e la compressione del significato della locuzione stessa di "Terzo Settore". Infatti, se fino a ieri, con Terzo Settore si definiva quell'ampio e variegato mondo non lucrativo, concettualmente separato dagli altri due settori (Stato e Mercato), che complessivamente costituiscono la società civile, il nuovo decreto legislativo ora ci impedisce di continuare a considerare tale locuzione come un sinonimo del mondo non profit o non lucrativo: dalla sua entrata in vigore il mondo non profit si trova diviso tra "enti del terzo settore" da una parte e "enti non lucrativi" dall'altra.

Questi ultimi, peraltro, non rappresenteranno una realtà residuale, in quanto non sono solo gli enti che il legislatore ha espressamente indicato al comma 2 dell'art. 4 Cts, quali amministrazioni pubbliche, formazioni politiche, sindacali e professionali, ma anche "gli enti sottoposti a direzione e coordi-



Laura Bellicini,
partner di Legaltax

namento o controllati dai suddetti enti". Risulta di fondamentale importanza che si chiarisca quanto prima esattamente cosa si intende con tale espressione, giuridicamente codificata solo per le società di capitali, onde evitare il poco comprensibile risultato

che una società commerciale possa costituire e finanziare Ets, ma non possano invece essere considerati Ets gli enti sottoposti al controllo dei ministeri. Ma non solo. Restano esclusi dall'applicazione delle nuove disposizioni tutti gli enti che, pur con le caratteristiche di idoneità e coerenza di obiettivi, per le più svariate ragioni, riterranno di non iscriversi al Registro del Terzo settore, continuando quindi a rimanere disciplinati dalle poche e lacunose disposizioni del codice civile. L'iscrizione al Registro infatti non è un obbligo giuridico, ma una facoltà, nonché una condizione necessaria per poi poter accedere alle agevolazioni fiscali previste per gli Ets.

La questione non è di poco conto: uno degli obiettivi dichiarati della riforma era di dare finalmente trasparenza ad un mondo che, benché benefico, per retaggio culturale, è sempre stato restio a rendere note le leve economiche da questo mos-

se. Ma a tale trasparenza continueranno a sfuggire non solo le organizzazioni politiche e sindacali, ma anche tutti gli enti che rinunceranno alle agevolazioni fiscali.

Le agevolazioni fiscali, peraltro, per certi versi, non appaiono particolarmente attraenti.

Infatti l'art. 79, comma 2, del Cts considera non commerciali le attività di interesse generale, indicate all'art. 5, svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano in costi effettivi. Orbene, poiché il reddito di impresa per tutti i contribuenti si determina, in linea di massima, sottraendo ai proventi i relativi costi, se i proventi non ci sono, o sono pari ai costi, non si riesce a comprendere, in concreto, quale sia l'agevolazione riconosciuta agli Ets, mancando del tutto la base imponibile. È vero che restano esclusi da tale condizione i contributi erogati dalle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività di interesse generale accreditate o convenzionate, ma in tal modo risultano agevolati solo gli enti che operano grazie alle, sempre minori, risorse pubbliche.

Tale ultimo aspetto è la seconda importante critica che mi viene da muovere a questa, per tanti versi positiva, riforma: ritengo che dall'eliminazione delle agevolazioni fiscali specifiche previste per le Onlus a sostegno delle attività di utilità sociale del D.Lgs. 460/97, a fronte invece della decommercializzazione di un ben più ampio scenario di soggetti e attività (l'art. 5 del Cts ne elenca ben 26) realizzate con risorse pubbliche, ne derivi un depotenziamento dell'impegno del Terzo Settore nel reperire, con nuove idee e iniziative, risorse private, finendo impastato nelle vecchie logiche "parastatali". ♦